

COMUNE DI CIGOLE

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

MODIFICATO CON DELIBERA CC del 30/7/2013

oggetto della modifica:

- **Art. 8 , si aggiunge il comma 9**
- **Allegato 1, si aggiunge sanzione per violazione art. 8 comma 9**

INDICE

Disposizioni generali

Art. 1 -Finalità

Art. 2 -Oggetto e applicazione

Art. 3 -Autorizzazioni, concessioni e ordinanze

Art. 4 -Vigilanza

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Art. 5 -Comportamenti vietati

Art. 6 -Altre attività vietate

Art. 7 -Nettezza del suolo e dell'abitato

Art. 8 -Rifiuti

Art. 9 -Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

Art. 10 -Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili

Art. 11 -Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

Art. 12 -Obblighi in caso di nevicate

Art. 13 -Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico

Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 14 -Insediamenti di roulotte, camper, tende o simili

Art. 15 -Disposizioni sul verde privato

Tutela della quiete pubblica e privata

Art. 16 -Disposizioni generali

Art. 17 -Spettacoli e trattenimenti

Accesso regolamentato dei parchi, giardini pubblici e aree verdi

Art. 18 Definizioni

Art. 19 Norme generali

Art. 20 Disposizioni sanzionatorie e di sicurezza

Norme finali

Art. 21 Sanzioni, pagamento in misura ridotta, ricorsi

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -- Finalità

1. Il regolamento di Polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità del Paese, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 2 -- Oggetto e applicazione

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - Occupazione di aree e spazi pubblici;
 - Quietè pubblica e privata;
 - Protezione degli animali;
 - Esercizi pubblici.
2. Esso assorbe ed integra tutte le ordinanze e completa regolamenti emessi fino alla data di approvazione dello stesso.

ART. 3 -- Autorizzazioni, concessioni ordinanze

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai dirigenti responsabili dei settori individuati dal Sindaco, a seguito di istanza inoltrata ai settori stessi.
2. Le istanze di cui al comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni:
 - soggetto richiedente – cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita iva del richiedente, se persona fisica. Quando la istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati di cui sopra, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero del codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente.
 - Oggetto della richiesta – deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), attrezzature e materiali da porre sul suolo.
 - Motivo della richiesta – precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.

ART. 4 -- Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla Polizia Locale.
2. È, altresì attribuita tale competenza al personale, di altri specifici settori del Comune o di Enti o soggetti erogatori di pubblici servizi individuati con deliberazione dalla Giunta Comunale.
3. Il personale di cui sopra può nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge:
 - assumere informazioni;
 - procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora;
 - a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra rilevazione dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 5 -- Comportamenti Vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune, è vietato:
 - a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;
 - b) Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferiate ed altri beni pubblici o privati;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà, ove non si sia autorizzati
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree adibite al pubblico transito, compresi i marciapiedi.
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età, appositamente indicato;
 - h) collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - i) lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - j) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;
 - k) compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
 - l) sedersi, se reca intralcio, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e scalinate di pertinenza, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;
 - o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti od esporre cose contrarie al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di

pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

- p) accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o nei contenitori dei rifiuti;
- q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.
- r) usare apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la produzione della musica ad un livello di volume tale da recare molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

ART. 6 -- Altre Attività Vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi ad esse, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro il pericolo di caduta;
 - d) procedere alla annaffiatura dei vasi di fiori o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato di proprietà altrui;
 - e) procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, effetti lettereci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte e portare tali oggetti in luoghi pubblici;
 - g) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose.

ART. 7 -- Nettezza del suolo e dell'abitato

1. E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente su area pubblica o di uso pubblico e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le rogge, corsi d'acqua, i laghetti, i fossati, gli argini e le relative sponde.
3. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano, motivi igienico sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con le spese a carico dei soggetti obbligati.

4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti per la raccolta, è vietata.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti.
6. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 54 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

ART. 8 – Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori a cura del produttore che è tenuto a raccogliergli preventivamente in sacchetti richiusi, al fine di evitare qualsiasi dispersione.
2. Gli imballaggi voluminosi devono essere sminuzzati per ridurre al minimo il volume e quindi introdotti nel cassonetto.
3. L'utente deve, inoltre, assicurarsi che, successivamente all'introduzione dei rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, dovendo altrimenti provvedere a immettere i rifiuti nel cassonetto più vicino.
4. Qualora i contenitori di cui al primo comma siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
5. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quello per i quali sono stati predisposti.
6. I rifiuti domestici ingombranti, non possono essere conferiti nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, né abbandonati sui marciapiedi o sulla sede stradale. Il conferimento di tali rifiuti è consentito soltanto negli appositi contenitori di grande volumetria dislocati presso l'isola ecologica comunale.
7. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, i rifiuti classificati come speciali o pericolosi, nonché quelli provenienti dallo spazzamento delle strade pubbliche o private.
8. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la dispersione e la caduta.
9. E' vietato il conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio del Comune di Cigole.

ART. 9 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono, inoltre, conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di inadempienza trova applicazione l'articolo 7, comma 3°, del presente regolamento.

ART. 10 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili

1. I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali Caffè, Bar, Alberghi, Trattorie, Ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.
2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate dalla legge 152/06 e s.m.i.
4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni, da parte del soggetto che ha emesso l'autorizzazione.

ART. 11 – Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, salvo rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali e alla pulizia del suolo, dandone comunicazione immediata all'Ufficio di Polizia Municipale. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni del comma precedente.

ART. 12 – Obblighi in caso di nevicate

1. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze balconi, o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata adottando ogni possibile cautela.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere gli utilizzatori.
7. Alla pulizia dei marciapiedi e dei passaggi pedonali antistanti la propria abitazione devono provvedere i proprietari e/o gli inquilini della stessa.
8. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm, i conduttori delle automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni – in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare una sistemazione temporanea per le automobili fuori dalla carreggiata, i conduttori devono, quanto meno, rimuoverle o lasciare le chiavi a chi possa rimuoverle al momento dell'intervento di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.

ART. 13 – Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono gli animali hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 7 comma 3°.
3. Le carogne o carcasse di animali, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, e che siano identificabili da tatuaggi o medagliette, devono essere rimosse tempestivamente dal proprietario dell'animale, che a sue spese cura la raccolta e lo smaltimento attraverso apposite ditte autorizzate, seguendo le indicazioni dell'autorità sanitaria competente (Ufficio di medicina veterinaria A.S.L. di Brescia).

ART. 14 – Insediamenti di roulotte, camper tende o simili

1. E' vietata su tutto il territorio Comunale qualsiasi forma di insediamento, sotto forma di accampamento o campeggio. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.
2. Nel caso di occupazione di aree di proprietà privata trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 15 – Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al

pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi, i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. I proprietari di aree prospicienti sulla pubblica via hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quanto altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La condizione vale anche per il verde condominiale.

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

ART. 16 – Disposizioni generali.

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Il dirigente responsabile del settore competente in materia di ambiente ed ecologia, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione della legge 26.10.1995, n° 447, e successivi provvedimenti attuativi, ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico – sanitarie.

ART. 17 – Spettacoli e trattenimenti.

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno, tra le ore 23 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3°, della legge 26.10.1995, n° 447, in tema di attività di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli di carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

ACCESSO REGOLAMENTATO DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E AREE VERDI

ART.18 – Definizioni

1. Si intende per parco un grande giardino, generalmente delimitato, attrezzato con strutture di vario genere e adibito a luogo di ricreazione e di riposo.
2. S'intende per giardino o area verde una porzione di terreno che non sia attrezzato con strutture adibite allo svolgimento di attività motorie o sportive.

ART.19 – Norme generali

1. L'accesso ai parchi è disciplinato specificatamente dai seguenti articoli e prescrizioni normative.
2. La disciplina della circolazione viabilistica, nei giardini ed aree verdi è improntata alla pedonalizzazione ed alla salvaguardia dell'ambiente. I parchi sono aperti al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale ed esposti agli ingressi.
3. È vietato danneggiare, recidere o asportare fiori, piante, arbusti e seminati. È vietato, inoltre, manomettere, danneggiare ed asportare parti di suolo, sottosuolo, copertura verde, piante e legname in genere. È altresì vietato entrare nei terreni seminati o coltivati, calpestare le aiuole e danneggiare i tappeti erbosi.
4. È vietato l'ingresso ai cani senza guinzaglio, ad eccezione dei cani in dotazione alle forze dell'ordine per l'espletamento dei propri compiti. Per i cani di grossa taglia è anche obbligatorio l'uso della museruola e la sorveglianza del proprietario o accompagnatore che ne risponde sempre e direttamente. Non è consentito, inoltre, lasciare animali incustoditi e/o al pascolo nei parchi, giardini o aree verdi comunali.
5. Le attività sportive non agonistiche, sono consentite all'interno dei parchi, giardini ed aree verdi comunali solo nei luoghi appositamente predisposti e nel rispetto di altri fruitori delle strutture.
6. La circolazione delle biciclette nei parchi, giardini ed aree verdi, è consentita solamente sui viali e sentieri o piste all'uopo predisposte. La stessa restrizione vige per tutti quei veicoli che venissero eccezionalmente autorizzati ad accedervi.
7. Nell'area dei parchi, giardini ed aree verdi, diverse dai viali, sentieri o piste all'uopo predisposte è consentito l'ingresso ai soli pedoni.
8. Il comportamento che il pubblico dovrà tenere nell'area dei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde comunali, dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente; è fatto pertanto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte dai parchi, i giardini pubblici e delle

aree a verde comunali. È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.

9. È vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o al buon costume.
10. L'ingresso all'area dei parchi e dei giardini pubblici è vietato ai venditori ambulanti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
11. È fatto assoluto divieto di sopprimere, catturare, o anche molestare gli animali, pertanto è proibito entrare e circolare sia nel parco che nei giardini con armi e strumenti da caccia e da pesca, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa essere impiegato per tali scopi.
12. È vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico, nonché nelle aree destinate ai pedoni; sono fatti salvi i luoghi specificamente destinati alla sosta segnalati con appositi cartelli.
13. È vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio.
14. È proibito bagnarsi nelle fontane esistenti nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico. È altresì vietato lavare attrezzi o veicoli in genere anche nelle aree destinate a parcheggio.
15. È vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o panchine ed altro, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
16. È vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde pubblico, o dislocarvi oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini.
17. È vietato accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.
18. È vietato gettare o abbandonare nei parchi o nei giardini pubblici nelle aree a verde pubblico, nonché nelle fontane o corsi d'acqua, rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori.
19. È vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno essere accordati eccezionalmente permessi da parte dell'Amministrazione per la raccolta di fondi a fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni degli Organi competenti.
20. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione. Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.
21. Per la disponibilità e l'uso di aree e strutture per manifestazioni di ogni tipo sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione, che valuterà caso per caso il pagamento, o l'eventuale rimborso spese, di canone di disponibilità o di impiego dell'area e degli impianti esistenti, nonché l'osservanza di prescrizioni che potranno essere disposte a proprio insindacabile giudizio. Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.
22. È vietato al pubblico trattenersi nei parchi e nei giardini soggetti a chiusura dopo l'orario prescritto.

23. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, o da persone a lui affidate, o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

ART.20 – Disposizioni sanzionatorie e di sicurezza

1. L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli appartenenti al Comando di Polizia Locale, nonché a tutti gli agenti di altri organi di Polizia e /o vigilanza previsti dalla legge o regolamenti. In caso di necessità i soggetti addetti al controllo sopra indicati, potranno dare prescrizioni ai fruitori dei parchi e spazi a verde pubblico sul comportamento da tenere, sino alla disposizione di allontanarsi dal luogo soggetto alla disciplina del presente regolamento.
2. L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di predisporre l'installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza e/o telesoccorso, per il controllo di parchi ed aree a verde comunali.

NORME FINALI

ART.21 – Sanzioni, pagamento in misura ridotta, ricorsi

1. Per la regolamentazione dei pagamenti delle sanzioni, si fa riferimento alla legge 689/81.
2. L'importo delle sanzioni, salvo diversa disposizione di legge, è determinato in misura fissa o tra un minimo ed un massimo. In quest'ultimo caso vigono i principi di proporzionalità e di recidiva nell'illecito amministrativo, ai fini della concreta determinazione della sanzione. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per tre volte in un anno solare.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti atti a provare la loro estraneità ai fatti contestati, possono inoltre chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
4. L'Autorità competente, dopo aver sentito gli interessati qualora ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti addotti negli scritti difensivi, valuta la fondatezza dell'accertamento. Indi determina con ordinanza motivata la somma dovuta dall'autore della violazione e delle persone che vi sono obbligate solidalmente, ingiungendo il pagamento, maggiorandolo delle spese di procedura; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.
5. L'ordinanza di ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione dovranno essere trasmesse all'organo accertatore.
6. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo le tabelle allegate al presente regolamento.

Allegato1 : Tabelle

ARTICOLO	COMMA	SANZIONE EURO
Articolo 5	1 lett. a	100,00
Articolo 5	1 lett. b	100,00
Articolo 5	1 lett. c	100,00
Articolo 5	1 lett. d	25,00
Articolo 5	1 lett. e	100,00
Articolo 5	1 lett. f	25,00
Articolo 5	1 lett. g	25,00
Articolo 5	1 lett. h	50,00
Articolo 5	1 lett. i	100,00
Articolo 5	1 lett. j	25,00
Articolo 5	1 lett. k	50,00
Articolo 5	1 lett. l	25,00
Articolo 5	1 lett. m	100,00
Articolo 5	1 lett. n	100,00
Articolo 5	1 lett. o	50,00
Articolo 5	1 lett. p	100,00
Articolo 5	1 lett. q	25,00
Articolo 6	1 lett. a	50,00
Articolo 6	1 lett. b	50,00
Articolo 6	1 lett. c	50,00
Articolo 6	1 lett. d	25,00
Articolo 6	1 lett. e	25,00
Articolo 6	1 lett. f	100,00
Articolo 6	1 lett. g	50,00

ARTICOLO	COMMA	SANZIONE EURO
Articolo 7	1	Da 25,00 a 100,00
Articolo 7	2	Da 50,00 a 250,00
Articolo 7	4	Da 25,00 a 100,00
Articolo 7	5	Da 50,00 a 250,00
Articolo 8	1	Da 25,00 a 100,00
Articolo 8	2	Da 25,00 a 100,00
Articolo 8	3	Da 25,00 a 100,00
Articolo 8	4	Da 50,00 a 250,00

Articolo 8	5	Da 50,00 a 250,00
Articolo 8	6	Da 200 a 600,00
Articolo 8	7	Da 200 a 600,00
Articolo 8	8	Da 200,00 a 600,00
Articolo 8	9	Da 200,00 a 500,00
Articolo 9	1	Da100,00 a 500,00
Articolo 9	2	Da100,00 a 500,00
Articolo 10	1	Da100,00 a 500,00
Articolo 10	2	Da100,00 a 500,00
Articolo 10	3	Da100,00 a 500,00
Articolo 12	1,2,3,4,5,6,7	Da 50,00 a 250,00
Articolo 13	1	Da 25,00 a 100,00

ARTICOLO	COMMA	SANZIONE EURO
Articolo 14	1	Da150,00 a 300,00
Articolo 15	2,3	Da100,00 a 500,00
Articolo 15	4	Da 50,00 a 250,00
Articolo 16	1,2	Da 300,00 a 900,00
Articolo 17	1,2,3,4	Da 300,00 a 900,00
Articolo 19		Da 80,00 a 480,00